

## **Il Collegio di Garanzia dello Sport: situazione attuale e prospettive future alla luce della recente giurisprudenza amministrativa<sup>1</sup>.**

Alle soglie della scadenza del primo quadriennio di attività (cui coincide la durata del proprio mandato)<sup>2</sup>, i giudici del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora innanzi il Collegio di Garanzia dello Sport) si trovano non solo a compiere un bilancio del proprio operato, bensì anche a “fare i conti” con alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa che sembrano limitare la loro autonomia.

Come è noto, il Collegio di Garanzia dello Sport<sup>3</sup> è stato istituito in occasione della riforma della giustizia sportiva, quale giudice di legittimità, in sostituzione del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport (d'ora innanzi TNAS) e dell'Alta Corte di Giustizia sportiva.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della giustizia sportiva<sup>4</sup>, è possibile ricorrere a tale organo *“avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”* esclusivamente per *“violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”*.

L'organo è chiamato ad esercitare tutte le proprie funzioni, giudicanti<sup>5</sup> e consultive, in posizione di autonomia ed indipendenza<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Il presente contributo rappresenta il testo della relazione esposta a Firenze (il 13 ottobre 2017) in occasione del Convegno nazionale dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS) dal titolo: *“La responsabilità delle Federazioni sportive, il vincolo di giustizia e le peculiarità del processo sportivo alla luce della recente giurisprudenza”*.

<sup>2</sup> Per un bilancio del primo biennio, si veda l'interessante contributo di L. SANTORO, *La giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport nei suoi primi due anni di vita*, in Rivista di Diritto Sportivo, in [www.rivistadidirittosportivo.coni.it](http://www.rivistadidirittosportivo.coni.it)

<sup>3</sup> Attualmente regolato dall'art. 12 bis dello Statuto del CONI, dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello sport e dagli artt. 54 – 67 del Codice della giustizia sportiva (approvato con delibera del Consiglio nazionale del CONI n. 1538 del 9 novembre 2015 e con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015).

<sup>4</sup> Analogo è il contenuto dell'art 12 bis dello statuto del CONI, secondo cui: *“1. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. 2. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”*.

<sup>5</sup> L'attribuzione, per materia, delle questioni alle singole sezioni giudicanti è regolata dall'art. 2 del Regolamento di funzionamento e organizzazione del Collegio di Garanzia dello sport (Competenza e funzionamento delle sezioni giudicanti), ai sensi del quale: *“1. In applicazione della lett. c) del comma 2 dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva, il Presidente del Collegio di Garanzia dispone con provvedimento l'assegnazione dei ricorsi trasmessigli dalla Segreteria in favore della sezione giudicante competente o delle Sezioni Unite. 2. La competenza delle sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia è determinata in base alla materia, ai sensi del comma 4 dell'art. 12-bis dello Statuto CONI e dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva; essa è così definita: a) alla prima sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva; b) alla seconda sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva; c) alla terza sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva; d) alla quarta sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva. Per ogni altra controversia devoluta dal Codice della Giustizia Sportiva al*

Se l'esito delle decisioni di natura tecnica, amministrativa ed economica non sembra avere posto particolari problemi alla luce del vincolo di giustizia e delle disposizioni normative di cui alla legge 280/03, non altrettanto può dirsi con riguardo alle statuizioni di natura disciplinare, anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, con la nota pronuncia n. 49/2011<sup>7</sup>.

Il Giudice delle leggi, preoccupato di salvaguardare l'autonomia dell'ordinamento sportivo da eventuali ingerenze esterne, ha escluso la possibilità di una tutela caducatoria - innanzi il giudice amministrativo -, muovendo dal presupposto che il giudizio di annullamento costituirebbe *“una forma di intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento di tutelare l'autonomia dell'ordinamento sportivo”*.

Il giudice amministrativo può, quindi, *“conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti in via incidentale ed indiretta al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione”*<sup>8</sup>. La conoscenza, in via incidentale, di eventuali profili di illegittimità dell'atto (i. e. del provvedimento di inflizione di una sanzione disciplinare) è funzionale alla pronuncia risarcitoria. In questo contesto, il risarcimento diviene una forma di tutela per equivalente conseguente all'esercizio illegittimo della funzione amministrativa mediante l'emanazione di un atto illegittimo.

Dall'analisi del recente orientamento accolto nel diritto applicato si evince che la ipotizzata illegittimità dell'atto può addirittura assurgere a presupposto di responsabilità civile per il Collegio di Garanzia dello Sport che ha emesso il provvedimento, nonché, per esso, del CONI.

L'opportunità di riflettere sulle conseguenze derivanti dall'accoglimento di una simile impostazione impone un'analisi, seppure sintetica, del fatto storico alla base della sentenza<sup>9</sup> di condanna pronunciata nei confronti della Federazione Ginnastica d'Italia e del Collegio di Garanzia dello Sport, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da un atleta a causa della sospensione dall'attività sportiva agonistica e da ogni altra attività federale per un periodo di otto mesi, ridotto, a seguito dell'impugnazione, in sede sportiva, a quattro mesi.

Il fatto trae origine da una vicenda articolata di inflizione di sanzioni disciplinari ed impugnazioni delle medesime. Il ricorrente partecipava all'assemblea elettiva della FGi per l'anno 2012, quale

---

*Collegio di Garanzia è competente la terza sezione giudicante. 3. Qualora un Presidente di sezione ritenga che, per i profili di rilevanza e di principio che esso riveste, un determinato ricorso assegnato alla propria sezione debba essere deciso dalle Sezioni Unite, propone al Presidente del Collegio di Garanzia, entro tre giorni dalla trasmissione del relativo ricorso, la riassegnazione in favore delle Sezioni Unite. Il Presidente del Collegio di Garanzia decide senza indugio e assume i provvedimenti conseguenti”*.

Il Collegio esercita, su richiesta del CONI, o, tramite esso, delle Federazioni sportive nazionali, anche funzioni consultive e, ex art. 54 del Regolamento, giudica le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 12 bis dello statuto del CONI.

<sup>7</sup> La Corte è stata nuovamente chiamata ad intervenire in merito alla portata applicativa dell'art. 2 della legge 280/03 dal TAR Lazio con ordinanza 3514/2017.

<sup>8</sup> Corte Cost. sentenza n. 49/2011.

<sup>9</sup> Il riferimento, in particolare, è alla decisione del TAR Lazio n. 11146/2016.

rappresentante della categoria degli atleti del Comitato Regionale Veneto; allontanatosi dall'assemblea prima della fine, chiedeva l'annullamento delle delibere assunte o, in via subordinata, la ripetizione delle votazioni cui aveva deciso di non essere presente, avendone ravvisato delle irregolarità. L'accoglimento, da parte dell'Alta Corte di Giustizia del CONI, della sola domanda subordinata e la ripetizione delle votazioni cui il ricorrente avrebbe dovuto partecipare, lo ha portato, non soddisfatto, ad impugnare, innanzi al TAR, la sentenza di rigetto dell'annullamento.

Da un simile comportamento, ed in particolare dalla scelta di adire il giudice statale, è scaturita l'attivazione di un procedimento disciplinare da parte della Procura Federale, per violazione del vincolo di giustizia di cui agli art. 2 e 27 del Regolamento di Giustizia della FGI, conclusosi con una condanna alla sospensione per 12 mesi da qualsiasi attività federale, successivamente annullata dal TNAS, muovendo dal presupposto: *"i comportamenti e le iniziative giudiziarie poste in essere dal sig. .... e contestate nei provvedimenti della Federazione non configurano in concreto alcuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, pur potendosi ammettere che l'esercizio di una pluralità di azioni, in sé lecite e finanche espressive di diritti personali, possa venir riguardato e apprezzato in una complessiva logica di censurabilità associativa; .... Nel caso di specie, proprio dalla valutazione complessiva dei comportamenti ascritti al sig. ... e dall'esame di ciascuno di essi emerge che, se indubbiamente l'interessato ha fatto valere le proprie ragioni con ostinazione, pur tuttavia non ha valicato i limiti preposti dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti, che in parte hanno trovato riconoscimento giudiziale in ordine alla meritevolezza di tutela. In particolare, la proposizione da parte dell'istante dell'azione dinanzi al Giudice Amministrativo appare come iniziativa legittima, oltre che espressione di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione"*.

A seguito della decisione di annullamento, la FGI ha ordinato la ripetizione assemblea solo per la votazione relativa ai rappresentanti degli atleti, cui l'istante peraltro decise di non partecipare per evitare che la sua presenza potesse essere intesa quale acquiescenza alla decisione dell'Alta Corte di Giustizia del CONI, essendo intenzionato ad ottenere l'annullamento dell'assemblea straordinaria. Il mancato accoglimento di una simile richiesta, ha indotto il soccombente ad adire nuovamente il giudice statale, con conseguente attivazione di un successivo procedimento disciplinare per le stesse violazioni, conclusosi con una sospensione di otto mesi da attività sportiva e federale, ridotto a quattro mesi (con decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 8 del 2015) .

Insoddisfatto di una simile decisione, ricorreva al giudice amministrativo chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'annullamento della prima sanzione da parte del TNAS, nonché dei danni subiti dall'inflizione della seconda, qualora si fosse accertato l'illegittimità della mera riduzione della sospensione (anziché l'annullamento della stessa).

Se l'illegittimità della prima condanna era già stata accertata, non altrettanto può dirsi con riguardo al secondo provvedimento - di riduzione della sanzione disciplinare da parte del Collegio di Garanzia -, oggetto di verifica da parte del TAR.

La decisione presa dall'ultimo grado della giustizia sportiva di riduzione della condanna, muoveva dal presupposto che i comportamenti, seppure potessero essere ritenuti leciti e conformi alla lealtà sportiva, laddove valutati singolarmente, in un'ottica complessiva avrebbero dovuti essere censurati, denotando ostilità verso l'organismo di appartenenza. In particolare, secondo il Collegio di Garanzia: *“comportamenti e le iniziative giudiziarie poste in essere dal Sig. ... e contestate nei provvedimenti della Federazione non configuravano in concreto alcuna violazione dei citati principi ... tuttavia ... [sarebbe] possibile che, pur in assenza di una violazione in senso formale, il comportamento complessivo del tesserato possa essere censurato sul piano disciplinare”*, ponendo in luce il fatto che il Sig... (a seguito dell'annullamento parziale delle elezioni e della reindizione dell'Assemblea Elettiva limitatamente per operazioni elettive dei rappresentanti della categoria atleti) non partecipando a tale Assemblea *si sarebbe comportato in modo contraddittorio (poiché, una volta ottenuto quanto richiesto, seppure in via subordinata, vi avrebbe rinunciato), sarebbe venuto meno al proprio impegno di grande elettore per la categoria atleti del Comitato Regionale del Veneto e avrebbe mostrato un atteggiamento ostile nei confronti della Federazione, incompatibile con la sussistenza di un vincolo associativo. Quindi le condotte tenute, seppure astrattamente lecite, considerate complessivamente andrebbero ad integrare una violazione del principio di lealtà sportiva, perpetrata a seguito della mancata partecipazione alla Assemblea Elettiva Straordinaria per la votazione dei rappresentanti della categoria degli atleti, indetta a seguito dell'accoglimento di tale richiesta, formulata in via subordinata dal sig. ..., dalla sentenza dell'Alta Corte di Giustizia n. 15/2013, incompatibile con la precedente richiesta di annullamento parziale delle operazioni elettorali, il conseguente venire meno ai propri doveri di grande elettore rappresentante della categoria atleti del Comitato Regionale del Veneto, e la tenuta complessiva di un atteggiamento ostile nei confronti della Federazione”*.

In particolare, il TAR capitolino<sup>10</sup>, accoglieva la richiesta risarcitoria per la soccombenza parziale (in considerazione dell'accoglimento della sola domanda subordinata), reputando che, con riferimento alla mancata partecipazione all'Assemblea Straordinaria, la condotta del ricorrente dovesse essere valutata *“alla luce della comunicazione appositamente inviata alla Federazione come espressione della sua reazione rispetto alle assemblee la cui legittimità aveva contestato, e collegata alle iniziative giurisdizionali intraprese al fine di non depotenziarne l'esito”*. Tale comportamento, alla luce di simili considerazioni, è considerato *“esplicazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito”*. Da una simile qualificazione deriva *“la illegittimità delle pronunce che hanno confermato la sanzione disciplinare facendo leva sulle condotte descritte, qualificate come violazione del principio di lealtà*

---

<sup>10</sup> TAR Lazio, sentenza n. 11146/2016.

*sportiva, laddove invece a tale conclusione non poteva addivenirsi, coincidendo i comportamenti assunti con la scelta di far valere la ritenuta illegittimità delle adunanze che, in assenza di una valutazione di temerarietà da parte del giudice competente, non può essere stigmatizzata quale condotta di rilievo disciplinare”.*

Indipendentemente dalla condivisibilità (o meno) della qualificazione dei componenti del Collegio di Garanzia dello sport quali organi della pubblica amministrazione – anziché quali organi giudiziari, cui si potrebbe pervenire valutando la funzione (esercitata dai medesimi) di risoluzione delle controversie e di punizione degli illeciti, attività materialmente equiparabile a quella svolta dagli organi della giustizia statale<sup>11</sup> -, preordinati allo svolgimento di una funzione giustiziale, che si esplica nell’emanazione di provvedimenti amministrativi (nel cui ambito si collocano i provvedimenti disciplinari), la decisione presenta molteplici alcuni aspetti su cui riflettere.

La configurabilità della fattispecie in termini di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione impone di individuare tutti i requisiti di cui all’art. 2043 c. c., non sussistendo i presupposti per la limitazione della responsabilità per dolo o colpa grave applicabile agli appartenenti all’ordine giudiziario. Con particolare riguardo all’elemento soggettivo, l’illegittimità dell’atto, che normalmente costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpa della pubblica amministrazione<sup>12</sup>, nella decisione in esame sembra addirittura costituire la prova di tale requisito.

Dall’analisi della decisione non pare invero evincersi un controllo – compiuto dal giudice amministrativo – sul legittimo operare dell’organo giudicante (Collegio di Garanzia dello Sport), posto che non si riscontra alcun vizio di illegittimità dell’atto, quanto piuttosto sembra emergere un controllo sul merito delle valutazioni poste alla base del provvedimento sanzionatorio.

La colpa, presupposto di responsabilità del Collegio di Garanzia dello sport, viene, infatti, ravvisata nell’aver compiuto una valutazione dei fatti difforme da quella attesa.

*La constatazione per cui “il fatto che il TNAS avesse annullato integralmente la prima sanzione disciplinare irrogata all’atleta dalla F.I.G. ... consente di ravvisare un profilo di colpevolezza alla base dell’irrogazione della seconda sanzione disciplinare per fatti analoghi. Essendo già intervenuta la pronuncia caducatoria, tale circostanza avrebbe potuto suggerire una valutazione più ponderata*

---

<sup>11</sup> Così, v. V. TURCHINI, Sanzioni disciplinari, risarcimento del danno e lealtà sportiva: alla ricerca di un difficile equilibrio, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2016 n. 2, p. 440.

<sup>12</sup> Nel senso dell’insufficienza dell’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo per potere considerare assolto l’onere probatorio dell’esistenza della colpa, si v. *ex plurimis*, C. d. S., n. 3464/2016; C. d. S., n. 3258/2016; C. d. S., n. 125/2016, in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

T.A.R. Milano, n. 1560/2016, “*Per affermare la responsabilità extracontrattuale della P.A. derivante dall’adozione di un provvedimento illegittimo, è necessario che il danneggiato dimostri, ex art. 2969 c.c., la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 c.c.*”. In particolare, sussiste la responsabilità laddove “*la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare l’evidente negligenza ed imperizia dell’organo nell’emanare il provvedimento viziato*”.

*dei profili di illegittimità riscontrati e condurre all'annullamento della seconda sanzione*”, costituisce il presupposto dell'affermazione di responsabilità civile a carico del Giudice di ultimo grado della giustizia sportiva.

L'attesa di una diversa analisi dei fatti ad opera del Collegio di Garanzia dello Sport, non sembra considerare adeguatamente né la natura di giudice di legittimità di tale organo, che non lo abilita, diversamente da quanto avveniva per il TNAS<sup>13</sup>, a compiere un'analisi di merito della vicenda sottoposta alla sua attenzione né la discrezionalità necessariamente sottesa all'emanazione dei provvedimenti disciplinari.

E' oltremodo evidente, infatti, che le decisioni relative a questioni disciplinari presentano inevitabili profili di discrezionalità, considerata la necessità – in capo ai giudici - di concretizzare norme di comportamento generali (ed elastiche), quali i doveri di correttezza, fair play e simili. E' proprio questa discrezionalità, caratteristica intrinseca ed ineliminabile di tale attività giudicante, in quanto espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, a rendere *“difficilmente censurabili le decisioni dei giudici sportivi se adeguatamente motivate”*<sup>14</sup>.

L'opportunità di escludere un sindacato di merito, ad opera di un giudice esterno, sulle decisioni pronunciate dagli organi della giustizia sportiva, è, del resto, condivisa anche da parte della giurisprudenza amministrativa<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>Così, espressamente, si vedano alcune decisioni del Collegio di Garanzia: SS.UU. 2 agosto 2016, n. 34, secondo cui *“al Collegio di Garanzia, che opera quale giudice di legittimità di ultima istanza, è precluso l'esame nel merito della vicenda processuale sulla quale si sono già pronunciati gli organi della giustizia federale”*. Nello stesso senso, ex plurimis, SS. UU. 24 novembre 2015 n. 58, *“un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti”*; SS.UU. 3 dicembre 2015 n. 63 e 14 gennaio 2016, n. 2; SS. UU., 18 gennaio 2016 n. 3, *“Il Collegio (...) non può e non deve offrire in questa sede una lettura “di terzo grado” delle prove”*; SS.UU. 22 gennaio 2016, n. 4; SS.UU. 13 dicembre 2016, n. 62; SS.UU. 25 gennaio 2017, n. 8 ove si legge che *“è pacifico che il giudizio di legittimità non può costituire un ulteriore grado utile per poter rivalutare le risultanze istruttorie del processo di merito”*; Prima sezione 3 marzo 2015, n. 6; Seconda sezione 27 ottobre 2016, n. 53; Quarta sezione 24 marzo 2016, n. 14, ove è detto che *“ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono ammissibili, nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia, le doglianze che riguardano la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che sono appuntate sulle valutazioni contenute nella decisione impugnata, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione deve condurre quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui sono, talora esplicitamente, sollecitate “interpretazioni alternative” dei fatti accertati ..., ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti nella impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione. Tali motivi, infatti, esulano dall'ambito tassativo che l'art. 54 C.G.S. prevede e mirano sostanzialmente ad ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva”*; Quarta sezione 20 ottobre 2016, n. 50: *“Questo Collegio, peraltro, non può sostituirsi al giudice del gravame nella valutazione dei fatti di causa, giacché, come è noto, il suo giudizio è di mera legittimità su vizi attinenti a violazione di legge e/o omessa o contraddittoria motivazione”*; Seconda sezione 27 ottobre 2016, n. 53, *“Non può, pertanto, prospettarsi come motivo di diritto l'assunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione comportamenti tenuti dal tesserato importino la violazione dei doveri di cui si discute”*; Sezioni unite, 14 febbraio 2017, n. 14 che *“ha escluso che ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a (talune) dichiarazioni ... rispetto all'apprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più “persuasivi”, giacché tali “profili valutativi” sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice di merito”*.

<sup>14</sup>G. FACCI, Autonomia dell'ordinamento sportivo e responsabilità civile delle federazioni sportive, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2011, p. 2204.

<sup>15</sup>In tal senso, si veda C. d. S. n. 3065/2017 di annullamento di TAR Lazio n. 3055/2016 *“il risarcimento per equivalente laddove eventuali scorrettezze nello svolgimento dei gradi della giustizia sportiva abbiano comportato la violazione dei*

Un altro profilo di “criticità” della pronuncia in esame riguarda l’estensione automatica della responsabilità del Collegio di Garanzia dello Sport al CONI<sup>16</sup>.

Invero, a ben considerare l’autonomia ed indipendenza che caratterizza l’operare del giudice sportivo di ultimo grado, il citato ragionamento pare attribuire natura oggettiva alla suddetta responsabilità.

Il recente orientamento della giurisprudenza amministrativa offre invero anche altri spunti di riflessione posto che in un’occasione sembra addirittura ignorare il vincolo di giustizia.

Il Tribunale amministrativo capitolino<sup>17</sup>, chiamato a pronunciarsi sull’istanza – presentata da un atleta di pallanuoto - di annullamento della decisione (emessa dalla Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana Nuoto) di sospensione dall’attività sportiva e di risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di praticare l’attività sportiva, se, da un lato, considera – correttamente – inammissibile la richiesta di annullamento del provvedimento sanzionatorio, ritenendola riservata all’ordinamento sportivo al fine di evitare un’ingerenza da parte dei giudici statali, dall’altro, ammette – seppure la rigetti perché non adeguatamente provata – la pretesa risarcitoria, nonostante siano stati esperiti solo i gradi della giustizia sportiva endofederale.

Il citato orientamento mostra di ignorare la pregiudiziale sportiva di cui all’art. 3 della legge 280/03 che impone di esperire tutti i gradi – non solo endofederali - della giustizia sportiva prima di rivolgersi al giudice statale (nel caso di specie amministrativo)<sup>18</sup>. Nonostante la Consulta<sup>19</sup> avesse escluso la competenza della giustizia sportiva a decidere le controversie risarcitorie<sup>20</sup>, non può non essere tenuto in conto l’art. 25 codice di giustizia sportiva secondo cui “*il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici sportivi nazionali o territoriali*”; una lettura attenta di tale disposizione può consentire un’adeguata tutela anche alle pretese risarcitorie.

In definitiva, dall’analisi del recente orientamento della giurisprudenza amministrativa sembrano invero avere trovato attuazione le perplessità espresse, da autorevole dottrina, all’indomani della

---

*diritti indisponibili, è una alternativa all’usuale tutela demolitoria, che ove attuata avrebbe comportato la rimozione del provvedimento impugnato. Una siffatta alternativa poggia sulla volontà legislativa di non frustrare all’atto pratico, l’autonomia dell’ordinamento sportivo, come invece accadrebbe se si consentisse, alla fine, a un giudice “esterno” di sindacare il merito dei provvedimenti ivi adottati”.*

<sup>16</sup> Così, V. Turchini, op. cit., p. 440.

<sup>17</sup> Il riferimento è alla sentenza n. 3370/2017 del TAR Lazio.

<sup>18</sup> In tal senso, (Cons. Stato, n. 302/2012; n. 5065/2012; n. 5998/2012; n. 3002/2013; n. 3368/2013).

<sup>19</sup> Nella nota decisione n. 49/2011.

<sup>20</sup> “*La domanda intesa non alla caducazione dell’atto, ma al conseguente risarcimento del danno, va proposta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva: non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere”.*

riforma della giustizia sportiva, circa la tenuta delle decisioni dei giudici sportivi innanzi alla giustizia amministrativa<sup>21</sup>.

keywords: sports law; sports justice; disciplinary sanctions; compensation; civil liability.

Abstract: the essay aims at analyzing a recent orientation of the administrative judge, that involves sports justice. In particular, it sanctions the most important body of Italian sports justice (Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI) for the issue of an illegitimate disciplinary sanction.

The decision offers many aspects of reflection, such as, for example, the meaning of the negligence of the sports Judge.

Avvocato Barbara Agostinis, docente di diritto dello sport Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

---

<sup>21</sup> M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Torino, 2015, p. 617 “*non è possibile trarre delle conclusioni certe circa la reale tenuta del nuovo sistema di giustizia operante presso il CONI una volta che le decisioni, non più qualificabili alla stregua di lodi arbitrali, approderanno al vaglio del giudice amministrativo*”.